

REGOLAMENTO (CEE) N. 2150/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 1992****che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1642/92 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2135/92 ⁽⁵⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzio-

zione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1642/92 modificato, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 26. 6. 1992, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 31.